



COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO PERSONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO
DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI FERRARA E NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE PREVISTO DAL D.LGS 81/2008
CIG 7674362BDB

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - DURATA DELL' APPALTO
- ART. 3 - CORRISPETTIVO DELL' APPALTO
- ART. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
- ART. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
- ART. 6 - SORVEGLIANZA SANITARIA
- ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE
- ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
- ART. 9 - CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI
- ART. 10 - PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 - PAGAMENTI
- ART. 13 - PENALI
- ART. 14 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE
- ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 16 - RECESSO DEL COMMITTENTE
- ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO
- ART. 20 - ONERI PREVIDENZIALI
- ART. 21 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
- ART. 22 - INFORTUNI E DANNI
- ART. 23 - OBBLIGHI DEL COMUNE
- ART. 24 - DIRITTI D'AUTORE
- ART. 25 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA ex art.13 D.Lgs. 196/03 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 27 - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) del Comune di Ferrara e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore meglio specificata nel presente capitolato.
3. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti, ivi compresa la collaborazione in merito all'indagine relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-*bis*), del medesimo decreto, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.
4. Oltre alle attività sopra riportate l'impresa aggiudicataria fornirà eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo col Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza.

Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni due (24 mesi) a decorrere dall'inizio dell'esecuzione del servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro un mese dalla scadenza contrattuale, fino ad un massimo di ulteriore periodo pari alla durata della presente aggiudicazione (24 mesi). L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 3 (tre) mesi agli stessi patti e condizioni e comunque per il periodo strettamente necessario al fine di individuare il nuovo affidatario.

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL' APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto **per l'intera durata dell'appalto** è fissato in complessivi Euro 74890.00 presuntivo in quanto trattasi di appalto a misura. Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Art. 4 - NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il Comune di Ferrara individuerà, con il supporto del proprio Servizio Prevenzione e Protezione, due nominativi per le funzioni Medico Competente, tra i tre nomi di professionisti, in possesso dei titoli richiesti per l'incarico di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 81/2008, che il soggetto aggiudicatario avrà indicato in sede di offerta. I due Medici competenti, nominati dai Datori di Lavoro, dovranno svolgere le funzioni indicate nel presente capitolato e garantire la continuità del

servizio e la piena e reciproca sostituzione. Di seguito si farà riferimento per entrambi come "medico competente".

Art. 5 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il "Medico Competente" nominato dovrà assolvere, a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al nuovo appaltatore su richiesta del datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e sm.i. Le cartelle cliniche dovranno essere ordinate, conservate e consegnate in ordine alfabetico suddivise in personale in servizio e personale cessato e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della

salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre il Medico Competente dovrà provvedere:

1. all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale;
2. a predisporre, organizzare, coordinare tutti gli accertamenti sanitari di cui alla Direttiva RER n. 278 del 14/2/2005 e s.m.i. volti ad accertare i requisiti fisico/funzionali per l'assunzione di addetti ai servizi di polizia municipale. Non viene richiesta la valutazione finale degli accertamenti medici suddetti in quanto di spettanza della struttura medico-legale appositamente convenzionata;
3. a fornire chiarimenti in merito alle proprie valutazioni. S'impegna altresì, qualora le valutazioni siano espresse da altri organismi, a procurare al Datore di lavoro tutti gli elementi utili per la loro applicazione in concreto, alle lavorazioni effettuate dal personale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – SORVEGLIANZA SANITARIA

1. L'Appaltatore dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi del Comune di Ferrara, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

2. Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale comunale, indicato nell'Allegato 1 (vigente protocollo sanitario e quantificazione del personale attualmente soggetto a sorveglianza sanitaria) al presente capitolato, deve essere redatto e gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, elencati nell'Allegato 2 al Capitolato (Sedi di Lavoro), e delle riunioni con il Servizio prevenzione e protezione aziendale e con i Datori di Lavoro, ai quali fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi

3. Si precisa che l'Allegato 1 è stato redatto in base alla attuale organizzazione del Comune di Ferrara; l'Allegato 2 è puramente indicativo e può subire variazioni; l'Allegato 3 al Capitolato riporta la corrente struttura organizzativa dell'Amministrazione, suddivisa per Datori di Lavoro; l'Allegato 4 è costituito dalla tabella delle quantità presunte delle prestazioni per gli anni 2019-2020 del Comune di Ferrara.

4. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione in relazione ai rischi specifici;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, nel protocollo di sorveglianza sanitaria e definita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - f) Predisposizione ed effettuazione accertamenti sanitari per l'accesso al Corpo di Polizia municipale di cui alla Direttiva RER n. 278 del 14/2/2005 in funzione della valutazione finale che verrà espressa dalla struttura medico legale dell'AUSL;
 - g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
 - h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.
5. Le visite mediche di cui al comma 4 comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 4, lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
6. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e, il Responsabile del servizio prevenzione e protezione. La proposta di nuovo Protocollo Sanitario sarà illustrata dal Medico Competente nella riunione con i Datori di Lavoro per una larga condivisione.
7. L'appaltatore deve ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria presso l'azienda aggiudicataria del precedente appalto e riconsegnarle al termine del periodo di aggiudicazione all'eventuale nuovo aggiudicatario.
8. Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:
- avere la disponibilità, per le visite ai lavoratori dell'Amministrazione Comunale, di una sede, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico entro il perimetro delimitato nella allegata mappa (allegato A), per collocazione degli ambulatori e delle sedi per le attività diagnostiche ed esami clinici, al fine di ridurre al minimo il tempo ed il disagio per lo spostamento dalle sedi di lavoro dei dipendenti. Negli idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l'aggiudicatario e i Medici Competenti, assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.29

del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le cartelle, quale Incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679);

- avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico Competente n. 2 idonei professionisti di cui all'art. 4 del presente capitolato.

I due Medici Competenti devono:

- a) avere uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08;
- b) essere iscritti, oltre che all'Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale;
- c) che abbiano ciascuno eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per almeno complessivi 12 (dodici) mesi anche non continuativi;
- d) eseguire i prelievi necessari ed essere dotati della strumentazione necessaria all'esecuzione in proprio di spirometria, audiometria, visita ergoftalmologica (ergovision), E.C.G. da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza del lavoratore dalla propria attività.

- disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia, neuropsichiatria) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;
- obbligarsi a garantire tra loro la sostituzione, nei casi di ferie o malattie o altre casistiche di impedimento allo svolgimento delle competenze previste nel presente Capitolato in modo da garantire la prestazione in tutti i 12 mesi dell'anno tenuto conto della particolare periodicità delle assunzioni nella scuola.

9. Destinare, in forma esclusiva o parziale, allo specifico servizio almeno una persona per l'attività infermieristica di supporto ai Medici Competenti.

10. Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Amministrazione Comunale su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'incaricato presso il proprio Servizio Personale a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- trasmettere l'elenco degli individuati per l'assunzione di addetti al servizio di polizia municipale per gli accertamenti ai sensi della Direttiva Regionale RER n. 278 del 14/2/2005 e s.m.i;
- gestire la convocazione a visita periodica e/o a richiesta;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

11. L'Amministrazione si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso i Datori di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;

- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui all' art. 18 comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Ai fini del trattamento di tutti i dati provenienti dall'attività dei Medici Competenti e da quella dei Datori di Lavoro, il soggetto appaltatore dovrà adottare gli opportuni software nei modi e termini ritenuti necessari. A questo scopo l'appaltatore, oltre a dotarsi a sua cura e spese dell' hardware, deve dotare i Medici Competenti di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

- i Medici Competenti dovranno collaborare in stretta sinergia uniformando le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività sia dal punto di vista della sorveglianza sanitaria che degli altri compiti attribuiti;

- standardizzare i documenti attinenti le attività di Medico Competente;

- fornire attività di consulenza all' Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

- Per le attività per i sopralluoghi e per le riunioni con i Datori di lavoro vengono previste 70 ore annue di prestazioni professionali, qualora per giustificati motivi si debba superare il monte ore annuo fissato l'aggiudicatario dovrà darne notizia preventiva al Referente dell'Amministrazione indicandone la motivazione. Non è riconosciuto alcun compenso riguardante l'organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria se non quanto espressamente indicato nell'elenco tariffario.

12. Il soggetto appaltatore, dovrà integrare entro quattro mesi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, il progetto di sorveglianza sanitaria presentato in sede di gara con tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta del programma degli incontri ritenuti necessari, proposta di eventuali attività ritenute necessarie. La proposta del nuovo progetto di sorveglianza dovrà essere illustrato nella riunione con i Datori di Lavoro al fine di dividerne i contenuti e riferirne le eventuali variazioni.

Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:
 - a) Sedi di lavoro dell'Amministrazione Comunale di Ferrara dislocate sul territorio comunale;
 - b) Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici così come descritte nel precedente art. 6, unità mobili eventualmente possedute dall'appaltatore;
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, della sede ambulatoriale, così come precedentemente descritta. Dovrà mettere a disposizione una idonea sede, eventualmente coincidente con la prima, per attività diagnostica ed esami clinici, destinata all'esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, situata nel territorio cittadino del Comune di Ferrara delimitato nell'allegato A). Per ogni giorno di ritardo oltre il novantesimo, sarà applicata una penale pari a € 100,00. La mancata costituzione della sede ambulatoriale entro 120 giorni comporta la risoluzione del presente contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio di raccomandata A.R.

da parte del Comune di Ferrara all'aggiudicatario.

3. In caso di non immediata funzionalità al momento dell'aggiudicazione delle sedi di cui alla lettera b) comma 1,, l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede provvisoria nel territorio cittadino, per l'inizio immediato del servizio, nelle more della disponibilità delle sedi definitive.

Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento delle attività, dovrà essere presente presso la/e sede/i dell'Amministrazione nelle giornate e negli orari che saranno indicati dai Datori di Lavoro, con non meno di **cinque giorni lavorativi** di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.
2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dall'incaricato del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Ferrara, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.
3. L'incaricato del Servizio Personale comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, oltre ai nominativi dei candidati che accedono ai servizi di Polizia Municipale per gli accertamenti di cui alla Direttiva RER 278 del 14/2/2005, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, **entro tre giorni** lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta all'incaricato del Servizio Personale dell'Amministrazione Comunale, che può proporre modifiche.
4. Il Medico Competente elabora, di concerto con l'incaricato del Servizio Personale, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e lo comunica allo stesso soggetto che provvede, alla convocazione dei dipendenti.
5. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'incaricato del Servizio Personale lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e **comunque entro tre giorni lavorativi**, comunicandolo per scritto anche via mail all'incaricato del Servizio Personale per la convocazione del lavoratore.
6. L'incaricato del Servizio Personale, comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di richiesta del Servizio Personale, salvo diversa disposizione concordata con l'incaricato del Servizio Personale;
7. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al Servizio Personale (entro 24 h dalla visita) al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute

accertato.

8. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque con l'incaricato del Servizio Personale, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata, salvo i casi in cui siano necessari particolari approfondimenti sanitari. Gli accertamenti per l'accesso al Corpo di Polizia Municipale di cui alla Direttiva RER n. 278 del 14/2/2005 dovranno essere completati entro la data di decorrenza dell'assunzione comunicata dall'incaricato del Servizio Personale al Medico Competente.

9. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, ai Datori di Lavoro, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisca con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

10. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale di gara.

11. I costi degli accertamenti effettuati in base al comma 10 sono compresi in sede di offerta dell'aggiudicatario.

12. Il Medico Competente collabora con i Datori di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

Gli eventuali costi relativi agli accertamenti che il Medico Competente dovesse svolgere in relazione allo stato di salute relativo allo stress lavoro-correlato sono interamente ricompresi nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario. Per queste attività il Medico Competente dovrà presentare una relazione sintetica

13. Il Medico Competente, rilascia direttamente al dipendente copia della certificazione inerente le risultanze della visita effettuata **ed entro tre giorni lavorativi, salvo i casi particolari di particolare complessità**, consegna o invia al Datore di Lavoro tramite il Servizio Personale, copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Servizio Personale i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

14. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Le cartelle sanitarie, devono essere tenute, a cura dell'Aggiudicatario, in ordine alfabetico ed aggiornate cronologicamente con la massima cura. Custodite in ottemperanza con le norme riguardanti la Privacy nel tempo vigenti. Al termine dell'appalto l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare le cartelle cliniche dei dipendenti avute in consegna, al nuovo aggiudicatario, integrate con tutta la documentazione sanitaria e non, relativa al periodo di affidamento, in forma cartacea, al fine del loro utilizzo per il prosieguo della sorveglianza sanitaria all'interno dell'Ente. Tale operazione dovrà risultare da apposito verbale di consegna;

15. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione dei Medici Competenti nominati di cui all'art. 4 e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento di entrambi i Medici Competenti derivanti da: malattia o

altre gravi situazioni imprevedibili che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto è subordinato all'accettazione della sostituzione parte dell'Amministrazione Comunale.

16. Al fine dell'applicazione del comma precedente, l'aggiudicatario comunica all'incaricato del Servizio Personale **entro 48 h dal suo verificarsi**, l'oggettiva impossibilità nello svolgere il servizio da parte di entrambi i Medici competenti dovuta alla concomitanza di gravi situazioni imprevedibili. Comunica altresì il nominativo del sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.

17. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata ai datori di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro di cui all'Allegato 2 al Capitolato (l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni), e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore comunale. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, **almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo**. Il Medico Competente sarà affiancato nei sopralluoghi dal Responsabile o da un Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione. Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi**, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, il Medico Competente ed i loro ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.

18. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nonché deve presentare analogo relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dai Datori di Lavoro tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. È possibile la convocazione di più riunioni di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in un anno, data la presenza, nell'Amministrazione, di più Datori di Lavoro ove se ne ravvisi la necessità.

Il Medico Competente è tenuto a collaborare con i Datori di lavoro dell'Amministrazione Comunale nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogni qualvolta un Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, il Medico Competente dovrà collaborare con il Servizio Prevenzione e

Protezione, per la revisione del documento e partecipare agli incontri e sopralluoghi che dovessero rendersi necessari. Dopo l'aggiudicazione, ogni Datore di Lavoro dell'Amministrazione, può chiedere al Medico Competente di far pervenire a lui e al RSPP, **entro un mese dalla data di richiesta**, le osservazioni ai documenti di valutazione dei rischi già redatti e relativi alle diverse sedi di lavoro; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria così come previsto dall'art 45 del D.Lgs 81/2008.

19. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, annualmente o su richiesta di un Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

20. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:

A) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;

B) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, o del RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

21. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del RSPP o del Responsabile dell'Ufficio Formazione, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.

22. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente prende atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

23. Il Medico Competente trasmette ai Servizi competenti per territorio, i dati sanitari aggregati previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

24. I costi per gli accertamenti di laboratorio per la tossicodipendenza e controlli alcolimetrici nonché gli accertamenti di cui alla Direttiva RER 278 del 14/2/2005 sono compresi nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

Art. 9 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E SEDI COMUNALI

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi secondo l'Allegato 1 al Capitolato; tutti i dipendenti che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Le Attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente con proiezione nel periodo di aggiudicazione, sulla base dei dati dell'anno 2018 e delle tempistiche delle visite mediche, sono contenute all'allegato 4.

2. Complessivamente i dipendenti del Comune di Ferrara sono: n. 1120 circa, lavoratori con contratto a tempo indeterminato; n. 90 circa, lavoratori con contratto a tempo determinato o con altri tipi di rapporto mediamente occupati nel corso dell'anno presso l'Amministrazione. Il personale con contratto di lavoro flessibile sono prevalentemente Insegnanti Comunali, ogni anno, vista l'attuale periodicità, vengono sottoposte a visita circa 50 unità. Attualmente i dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono n. 1013.

3. Le sedi comunali soggette a visita (sopralluogo) da parte del Medico

Competente, sono riportate nell'Allegato 2 al Capitolato (edifici o porzioni di edifici o unità immobiliari singole). Vi sono anche sedi di competenza di più datori di lavoro.

4. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo a prestazione dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

Art. 10 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Aggiudicatario dovrà indicare entro cinque giorni dall'aggiudicazione, il Responsabile Tecnico Referente a cui indirizzare ogni comunicazione, sollecito, reclamo o notificazione. Tali comunicazioni effettuate dall'Amministrazione al predetto referente saranno da intendersi come effettuate, a tutti gli effetti di legge, all'Aggiudicatario stesso.
2. I Medici Competenti devono svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto.
3. Nello svolgimento delle prestazioni dovute i Medici Competenti **dovranno** avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
4. Il personale medico e paramedico dovrà assolvere, nell'ambito dei propri turni di servizio, anche i compiti di programmazione dell'attività, redazione di statistiche sanitarie e progetti di studio richiesti dal Comune di Ferrara.
5. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.

2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

3. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15.

Art. 12 – PAGAMENTI

1. Il Comune di Ferrara provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura risultante dal partitario fornitori, che l'Aggiudicatario emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore.

2. Il termine di sessanta giorni è giustificato – secondo quanto previsto dall'art. 4 – comma 4 – del D.lgs. n. 231/2002 dalla necessità di un puntuale controllo dell'effettività delle prestazioni effettuate, rispetto agli importi fatturati ed alla

correttezza. L'Amministrazione verificherà la corrispondenza tra le prestazioni eseguite e quelle previste per quel periodo dalle programmazioni di cui all'art. 8.

3. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile ed acquisito elettronicamente dal sistema. A tal riguardo l'aggiudicatario si impegna altresì a produrre e/o comunque trasmettere copia della fattura, direttamente al Servizio personale del Comune di Ferrara Via del Podestà, 2 - 44100 Ferrara, per le dovute verifiche di quanto esposto in fattura.

4. La fattura dovrà essere intestata a "Comune di Ferrara - Servizio Personale - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane".

5. Per le modalità di fatturazione elettronica verso l'Amministrazione si rinvia alle indicazioni presenti sul sito istituzionale alla pagina: <http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=6941>.

6. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare alla ditta aggiudicataria tutti i dati necessari per la completa emissione della fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

7. Il pagamento della fattura, debitamente vistata per la sua regolarità e liquidata dal Servizio Personale - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, sarà effettuato dal Servizio Contabilità Bilancio del Comune, entro il termine sopraindicato, salvi i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti obbligatori secondo la vigente normativa (tra gli altri, in via esemplificativa e non esclusiva, il regolare DURC).

8. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- periodo di riferimento
- specifica elencazione delle prestazioni effettuate e la relativa tariffa;
- totale costo delle prestazioni
- eventuale IVA sulle prestazioni soggettate all'imposta.

9. Il termine di pagamento di cui sopra è sospeso qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura il Servizio personale del Comune di Ferrara provveda a formalizzare all'impresa tramite PEC in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o a qualsiasi altra irregolarità contenuta nella fattura trasmessa..

10. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma, dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere con lo stesso mezzo.

11. Il Comune di Ferrara si impegnerà in proposito ad assumere tempestivamente definitive determinazioni che comunicherà alla Ditta sempre via PEC al fine dell'eventuale rettifica della fattura emessa.

12. I prezzi di aggiudicazione dovranno essere mantenuti fermi per tutta la durata dell'appalto di cui all'art. 2 del presente capitolato.

13. Il tempo per la contabilizzazione delle attività integrative per il Medico Competente (riunioni, sopralluoghi eventuale formazione), da retribuire ad ore, secondo l'elenco prezzi allegato all'offerta economica, deve essere considerato quello strettamente impiegato per la prestazione e, quindi, al netto di eventuali spostamenti esterni etc.. Le relative rendicontazioni di queste ore devono essere vistate, per la regolarità della loro indicazione, almeno da un Datore di Lavoro o dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale per le quali sono state effettuate.

14. Le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- Obbligo per l'appaltatore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato.
- Obbligo per l'appaltatore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli

- operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.
- Obbligo per Il Comune di Ferrara di comunicare all'appaltatore il CUP (codice unico di progetto) o in alternativa il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture concesso.
 - L'accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dell'Aggiudicatario, sarà giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 13 – PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o dei Medici Competenti, di uno qualunque degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente capitolato (escluso quanto previsto dall'art. 7 per la sede ambulatoriale) o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 300,00 (trecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere dopo tre casi annuali di penalità applicata alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

2. Nei casi di mancato rispetto da parte dell' Appaltatore di uno qualunque dei termini temporali di cui all'art. 8 per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

3. In caso di mancato rispetto da parte di un Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 8, si applica una penale di Euro 200,00. Se tale fatto si verifica più di tre volte in un anno sarà facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

5. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento ed in via subordinata sul deposito cauzionale di cui all'art. 18 che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.

6. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 14 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 15, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Ferrara potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Ferrara che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- d) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- e) nei casi indicati al precedente art. 13.

2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 13.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 14.

5. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

Art. 16 - RECESSO DEL COMMITTENTE

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'appaltatore.

3. In caso di recesso, Il Comune corrisponderà all'appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:

- corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l'impresa appaltatrice;
- spese sostenute dall'appaltatore e adeguatamente documentate;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si risolve di diritto.

2. Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica la disciplina di cui agli artt. 48 e 110 D.Lgs n. 50/2016.

Art. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI

1. Su invito del Comune l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

– costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Ferrara si riserva l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il dritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

– Stipulare (e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 250.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune.

2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore, ivi comprese le eventuali spese di incasso di Tesoreria.

Art. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Nel contratto da stipularsi con il Comune di Ferrara l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio a Ferrara a tutti gli effetti, compreso quello previsto dall'art. 141 c.p.c., comma 2, per tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente appalto.

Art. 20 - ONERI PREVIDENZIALI

1. Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 21 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si

svolge l'appalto.

Art. 22 - INFORTUNI E DANNI

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA

1. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, tramite i Datori di Lavori, di:

- a) consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno delle strutture comunali in cui operano i dipendenti del Comune;
- b) informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- c) fornire all'Appaltatore (ai Medici Competenti) l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

Art. 24 – DIRITTI D'AUTORE

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che ne potranno disporre per qualsiasi uso consentito.

Art.25 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA EX art. 13 D.Lgs. 196/2003 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati conosciuti dall'Aggiudicatario e dal Comune di Ferrara, nonché dai lavoratori della stessa, e dai dipendenti e Dirigenti interessati all'esecuzione del presente Capitolato e relativo contratto d'appalto, saranno trattati dai suddetti soggetti esclusivamente per le finalità ivi connesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a trattare dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – d'ora in avanti Codice) e sue successive modificazioni e integrazioni nonché il Regolamento UE 2016/679 e delle altre disposizioni connesse emanate dall'Autorità Garante per la privacy.
3. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'Amministrazione Comunale parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal

presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, in qualità di Titolare, nomina l'appaltatore Responsabile esterno del trattamento.

5. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.
6. L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.
7. In particolare si impegna a:
 - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione e in conformità ai principi contenuti nell'art.22 del Dlgs 196/2003;
 - fornire agli interessati l'informativa di cui all'art.13 del D.lgs 196/2003;
 - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
 - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
 - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".
8. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 53 nuovo codice dei contratti D. lgs 50/2016 s.m.i.
9. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Ferrara.
2. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

Art. 27 – NORMATIVA APPLICABILE

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:
 - del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
 - del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;
 - del D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151;
 - del Codice Civile;

– dei regolamenti comunali.

Allegati

- 1) Protocollo sorveglianza sanitaria
- 2) Elenco sedi di lavoro
- 3) Struttura organizzativa dell'Ente
- 4) Tabella delle quantità di prestazioni stimate nel periodo 2019-2020
- 5) Allegato A Mappa di Ferrara con delimitazione area per insediamento sede ed ambulatori.
- 6) Allegato B Tariffario delle Prestazioni